

## REGOLAMENTO

### PER L'ESERCIZIO DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

#### **Art. 1**

##### **Oggetto**

**1.** Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei controlli finalizzati ad accertare la veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) di seguito indicate con il termine di "dichiarazioni sostitutive".

#### **Art. 2**

##### **Ufficio preposto ai controlli**

**1.** Lo svolgimento dell'attività di controllo è effettuato dall'ufficio comunale per lo svolgimento delle attività di controllo, trasmissione e accesso ai dati pubblici certificabili, istituito presso l'area Amministrativa ed individuato nell'Ufficio Anagrafe;

**2.** L'ufficio preposto adotta le misure organizzative per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, e le modalità per la loro esecuzione. (art. 72 del D.P.R. n. 445/2000).

#### **Art. 3**

##### **Svolgimento dei controlli**

**1.** Il controllo si svolge sulle dichiarazioni sostitutive presentate all'Amministrazione Comunale e sui dati ed informazioni contenute nei propri archivi su richiesta di altre Amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento di verifiche incrociate.

## **Art. 4**

### **Tipologie dei controlli**

**1.** I controlli svolti sulle dichiarazioni sostitutive sono:

- a) controlli mirati, effettuati dai responsabili dei procedimenti interessati;
- b) controlli a campione, svolti dai responsabili dei servizi interessati.

**2.** I controlli mirati sono compiuti:

- a) qualora insorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto;
- b) vengano evidenziati elementi tali da fare ritenere che le dichiarazioni presentate configurino in modo non corretto o non veritiero, stati, fatti o qualità del soggetto che le ha prodotte.

**3.** I controlli a campione sono compiuti su un numero determinato di dichiarazioni, da svolgersi periodicamente sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento.

**4.** I controlli mirati ed i controlli a campione sono tra loro complementari, pertanto lo svolgimento di controlli mirati sulle dichiarazioni sostitutive presentate per particolari procedimenti non esclude che sulle stesse siano effettuate delle verifiche a campione. I controlli devono essere compiuti in modo da evitare duplicazioni (controlli effettuati

due volte sulle stesse dichiarazioni) e di garantire la reale efficacia di quelli svolti, favorendo così, nell'ambito dell'attività di verifica la tempestività dei riscontri rispetto al numero complessivo delle verifiche.

**5.** Il tempo occorrente per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, sia mirate sia a campione, non interrompe né sospende i termini stabiliti per la conclusione dei procedimenti istruttori.

## **Art. 5**

### **Sanatoria delle irregolarità non costituenti falsità**

**1.** Qualora il controllo sulle dichiarazioni sostitutive evidenzi la presenza di dati ed informazioni non precisi, non costituenti falsità, perché dovuti ad errori ritenuti scusabili, il Responsabile del procedimento interessato dovrà verificare:

- a) l'evidenza dell'errore (ad esempio, dati anagrafici con i numeri delle date di nascita invertiti);
- b) la sua ininfluenza sui contenuti effettivi e sostanziali del procedimento in corso;
- c) la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.

**2.** L'esito della verifica è comunicato all'interessato, il quale è invitato a regolarizzare la propria dichiarazione entro il termine di 8 giorni. In mancanza di riscontro, il procedimento non avrà seguito.

## **Art. 6**

### **Controlli mirati**

**1.** I controlli mirati sulle dichiarazioni sostitutive sono svolti ogni volta che dall'esame del contenuto delle stesse appaiano, in modo evidente, aspetti caratterizzati da una incertezza tale da fare sorgere fondati dubbi circa la loro veridicità, come ad esempio: imprecisioni od omissioni tali da fare ipotizzare la volontà del dichiarante di rendere noti solo dati parziali; contraddizioni tra i dati dichiarati e quelli conservati dall'Amministrazione comunale.

**2.** I controlli mirati sono svolti, in ogni caso:

- a) sulle istanze presentate per l'ottenimento di benefici, sovvenzioni e ogni altra forma di agevolazione: in ambito sanitario, assistenziale, previdenziale; per il diritto allo studio; concessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; promozione ed incentivazione dei settori di intervento sociale ed economico; e nelle procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'art. 78 del D.P.R. n. 445/2000;
- b) sulle dichiarazioni sostitutive contestuali ed allegate, dalle quali appaia l'indeterminatezza della situazione descritta e l'impossibilità di confrontarla con elementi di riscontro paragonabili.

**3.** I controlli mirati devono essere svolti entro 15 giorni dalla conclusione del procedimento per il quale sono state presentate le dichiarazioni sostitutive.

## **Art. 7**

### **Controlli a campione**

**1.** I controlli a campione sono svolti sui:

- a) procedimenti caratterizzati da un numero elevato di istanze (ad esempio, iscrizioni alla scuola materna o asili nido) o aventi una particolare complessità (situazioni con aspetti temporali articolati, dati tecnici, situazioni contenenti numerosi riferimenti economici e/o reddituali, ecc.)
- b) procedimenti finalizzati alla concessione di benefici di natura economica o assimilabili (contributi a singoli o associazioni, per il diritto allo studio, concessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica);
- c) procedimenti di carattere concorsuale (graduatorie di concorsi, ecc.)
- d) procedimenti finalizzati al rilascio di licenze, concessioni ed autorizzazioni, nel caso che i dati forniti costituiscano elementi di differenza valutabili ai fini dell'emanazione del provvedimento finale (ad esempio, in materia di commercio) o per lo svolgimento dell'attività;
- e) procedimenti di gara caratterizzati da procedure di selezione del contraente.

**2.** I controlli a campione sono svolti entro 30 giorni dalla data di scadenza dei procedimenti previsti al comma 1.

**3.** La scelta delle domande con le dichiarazioni sostitutive da sottoporre ai controlli è compiuta dal responsabile del servizio, in modo da garantire la casualità dell'incidenza del controllo e quindi la sua imparzialità. Essa deve essere fatta, di norma con cadenza mensile, attraverso il sorteggio di almeno il 20 % delle istanze ricevute per ciascun procedimento ricevuto previsto al comma 1.

## **Art. 8**

### **Scambi di informazioni con altre Pubbliche Amministrazioni**

**1.** Si devono sviluppare le necessarie iniziative istituzionali atte a realizzare rapporti collaborativi con le altre Pubbliche Amministrazioni, al fine di consentire la conferma dei dati per i quali si richiede la verifica.

**2.** Al fine di garantire la tempestività e l'efficacia delle verifiche devono essere preferite le interrelazioni telematiche (posta elettronica certificata, accessi a banche-dati, ecc.) e le comunicazioni e attestazioni semplificate, da inviarsi via telefax, garantendo la certezza della provenienza dei dati, esito del controllo, estremi dell'ufficio controllante e del responsabile del procedimento, come previsto dall'art. 45, comma 5 del D.P.R. n. 445/2000.

## **Art. 9**

### **Violazioni**

**1.** Qualora siano rilevati, durante le operazioni di verifica delle dichiarazioni sostitutive rese all'Amministrazione, elementi non veritieri o falsità, il Responsabile addetto al controllo, in attuazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ha l'obbligo:

- a) come pubblico ufficiale, di inoltrare segnalazione alla Procura della Repubblica competente per territorio, allegando copia delle dichiarazioni sostitutive e/o dei documenti falsi;

- b) di attivare contestualmente, nelle forme dovute, le procedure amministrative per l'adozione degli atti necessari alla tempestiva sospensione e revoca dei benefici conseguiti dal soggetto dichiarante sulla base delle dichiarazioni non veritiere, a termini dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;
- c) di attivare le procedure amministrative riguardanti il recupero, anche coattivo, delle somme indebitamente percepite dal soggetto che ha reso le false affermazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive presentate, qualora le stesse abbiano determinato la concessione di benefici di natura economica.

## **Art. 10**

### **Efficacia del regolamento**

**1.** Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni.

**2.** Le disposizioni del presente regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative vincolanti statali. In tali casi, in attesa del suo adeguamento, si applica la normativa sopraordinata.

## **Art. 11**

### **Abrogazione di norme**

**1.** Sono abrogate tutte le norme regolamentari contrastanti con il presente regolamento.

**2.** Deve altresì intendersi abrogato ogni altro atto emanato dall'Amministrazione comunale che sia in contrasto con il presente regolamento.